

**AVVISI**  
**ANNO 2024\***

\* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2022, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

# FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

## Comitato di Indirizzo

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

### Riferimenti normativi

- Statuto\* Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo - Articoli seguenti:
  - 10 (composizione, durata e compensi)
  - 11 (rinnovo, richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)
  - 12 (sostituzione durante il mandato)
  - 13 (nomina)
  - 14 (verifica requisiti)
  - 15 (durata)
  - 16 (costituzione e maggioranze)
  - 17 (compensi)
  - 18 (competenze)
- Statuto\*\* Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza – Articoli seguenti:
  - 27 (organi: requisiti ed obblighi)
  - 28 (cause impeditive)
  - 29 (cause d'incompatibilità)
  - 30 (conflitto di interessi)
- l.r. 11/1995

| <b>Designazione</b>   | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>  | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---|---|---|--|
| Terna di candidati<br>(nella quale sarà scelto da parte del Comitato di Indirizzo il componente di spettanza regionale) | Approvazione bilancio al 31.12.2023                                       | 4 esercizi<br>(il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale) | <b>22 gennaio 2024</b>                   |

### Requisiti specifici

Requisiti stabiliti dall'articolo 27 dello Statuto della Fondazione (\*\*)

### Cause di inconferibilità e incompatibilità specifiche

Limiti stabiliti dagli articoli 28, 29 e 30 dello Statuto della Fondazione (\*\*)

### Compenso

Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

### \* "Statuto della Fondazione Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo

CAPO II  
COMITATO DI INDIRIZZO

#### ART. 10

(composizione, durata e compensi)

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da venti membri, compreso il Presidente.
2. L'Assemblea provvede a designare dieci componenti il Comitato di Indirizzo scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati:
  - uno dalla Regione Umbria;

- due dal Comune di Perugia;
  - uno, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai comuni di Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Todi, Umbertide, Città delle Pieve;
  - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia;
  - uno dall'Università degli Studi di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
  - uno dall'Università per gli Stranieri di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
  - uno dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve;
  - due, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai seguenti ordini professionali (uno per ciascuno): Ordine degli Avvocati di Perugia; Ordine degli Architetti della provincia di Perugia; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Perugia; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della provincia di Perugia; Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia; Ordine degli Ingegneri di Perugia; Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia; Collegio Notarile di Perugia; Ordine dei Dottori Veterinari di Perugia.
4. Il Comitato di Indirizzo, almeno tre mesi prima dalla scadenza della carica dei singoli componenti l'organo medesimo, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni di cui al comma 3 e provvede alla scelta dei componenti del nuovo Comitato, individuando un nominativo per ogni terna inviata da ciascun ente designante, fino a concorrenza dei posti disponibili. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalle richieste assicurando la presenza del genere meno rappresentato.
5. La designazione e la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo debbono essere ispirate a principi oggettivi e trasparenti finalizzati a valorizzare l'onorabilità e professionalità.

#### **ART. 11**

(rinnovo richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)

1. Qualora la stessa persona risulti designata nell'ambito di più terne, l'Ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.
2. Qualora nell'ambito di una terna risulti designata una persona priva dei requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto ovvero incompatibile, il Comitato di Indirizzo provvederà come previsto nel successivo comma 3;
3. In mancanza della designazione nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui il soggetto nominato non possa accettare la carica, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione stessa un ulteriore termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità. In caso di inerzia la designazione è effettuata dal Prefetto di Perugia, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione. La designazione deve pervenire entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia del Prefetto il Comitato di Indirizzo procede alla cooptazione dei componenti predetti, purché scelga personalità di chiara ed indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato e rispetti quanto previsto nel proprio regolamento. In ogni caso le nomine per cooptazione non devono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'organo di Indirizzo, arrotondando all'unità superiore.
4. Per quanto riguarda i componenti nominati dall'Assemblea, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione. In caso di mancata designazione entro il termine predetto, il Presidente rinnova la richiesta di invio dei nominativi di cui all'art. 10 comma 2 entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

#### **ART. 12**

(sostituzione durante il mandato)

1. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti designati dagli enti, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione un termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità per provvedere alla sostituzione del componente mancante.
2. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, entro quindici giorni dalla loro cessazione, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione.
3. In caso di mancata designazione da parte degli enti ovvero da parte dell'Assemblea, il Comitato provvede alla reintegrazione dei propri componenti mancanti, coinvolgendo il Prefetto di Perugia e in ultima istanza tramite la cooptazione secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 3.

#### **ART. 13**

(nomina)

1. Il Comitato di Indirizzo nomina i designati dall'Assemblea dei Soci ed i componenti individuati nell'ambito delle terne inviate dagli enti designanti.
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno far pervenire la propria accettazione alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della designazione da parte del Comitato di Indirizzo.
3. Nel caso in cui non pervenga l'accettazione della carica nei termini predetti, ovvero il soggetto nominato non sia in possesso dei requisiti richiesti, ovvero sia incompatibile, lo stesso non potrà entrare in carica e si procederà alla nomina di un altro soggetto.
4. Il Comitato di Indirizzo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente tra i componenti designati dall'Assemblea.

#### **ART. 14**

(verifica requisiti)

1. Il Comitato di Indirizzo in carica verifica, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l'assenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse dei componenti designati.
2. Il Presidente uscente convoca la prima adunanza del nuovo Comitato di Indirizzo, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente, e la presiede senza diritto di voto. Con la prima adunanza del nuovo Comitato, il Comitato di Indirizzo in prorogatio decade.
3. Ferme restando le competenze dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 10, comma 2, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Comitato di Indirizzo promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

#### **ART. 15**

(durata)

1. I componenti del Comitato di Indirizzo rimangono in carica quattro esercizi dalla nomina. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

#### **ART. 16**

(costituzione e maggioranze)

1. Il Comitato di Indirizzo si considera costituito e può legittimamente operare quando siano entrati in carica la metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 6; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal componente più anziano di età.

#### **ART. 17**

(compensi)

1. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

#### **ART. 18**

(competenze)

1. Il Comitato di Indirizzo provvede:

- a) alla individuazione dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi con cadenza triennale in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2, del D.Lgs. 153/1999, ed alla contestuale redazione ed approvazione del documento programmatico triennale;
  - b) all'approvazione delle modifiche dello Statuto;
  - c) alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità oltreché l'insussistenza di cause di incompatibilità:
    - entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni da parte dell'Assemblea e degli enti designanti;
    - in capo ai propri componenti durante la loro permanenza in carica;
    - in capo agli eventuali sostituti in caso di loro cessazione prima della scadenza del termine naturale del mandato;
  - d) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza del genere meno rappresentato e, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
  - e) alla nomina, su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, del Presidente onorario di cui all'art. 9 lettera e);
  - f) alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, assicurando la presenza del genere meno rappresentato, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
  - g) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
  - h) all'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale;
  - i) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - j) all'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione;
  - k) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
  - l) alla nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone i compiti, la composizione ed eventuali indennità per i membri componenti gli organi della Fondazione. Possono far parte di dette commissioni anche soggetti esterni agli organi della Fondazione. Qualora la delibera disponga l'erogazione di compensi, la stessa è assunta previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
  - m) all'approvazione dei regolamenti interni salvo quelli di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e all'art. 21, comma 3;
  - n) alla verifica periodica dei risultati di gestione.
2. Il Comitato di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.
  3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), m) ed n) il Comitato di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione."

#### **\*\* "Statuto della Fondazione Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza**

##### TITOLO III

##### REQUISITI, OBBLIGHI, CAUSE IMPEDITIVE, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

#### **Art. 27**

(organi: requisiti ed obblighi)

1. Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell'ambito della provincia di Perugia.
2. I componenti gli organi agiscono in piena autonomia ed indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione; non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono; non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi. Inoltre sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
3. I componenti medesimi debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati; per questi ultimi è richiesto il diploma di laurea.
4. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, che non si trovino nelle condizioni impeditive o di incompatibilità di cui agli artt. 28 e 29.

#### **ART. 28**

(cause impeditive)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro:

- a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

## **ART. 29**

(cause d'incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1 lettera g-bis) e comma 2 bis del D.Lgs 153/1999 e all'art. 4 del Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150, non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, nonché quella di Revisore dei conti della Fondazione:

- a) i coniugi, i parenti sino al terzo grado incluso, nonché gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- b) i dipendenti della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso, nonché gli affini fino al secondo grado incluso;
- c) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
- d) gli amministratori dei soggetti pubblici o privati destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti esclusi quelli istituiti o enti strumentali partecipati dalla Fondazione o in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata;
- e) i ministri e i sottosegretari della Repubblica, i parlamentari europei, i senatori e i deputati, i componenti degli organi della Regione, nonché coloro che ricoprono la carica di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, i consigli circoscrizionali, i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni, operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti degli enti ed istituzioni ai quali spettano, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, nonché gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti delle società dagli stessi enti ed istituzioni controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Il divieto si applica anche a coloro che sono legati ai predetti enti, istituzioni e società, da rapporti di collaborazione continuativa e remunerata. I divieti suddetti non si applicano ai docenti dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, ad eccezione di quelli che ricoprono qualunque carica negli organi accademici di amministrazione e controllo ovvero che rappresentano all'esterno l'ateneo di appartenenza;
- g) il direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nella Regione Umbria;
- h) i soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;
- i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- j) i soggetti che accettano candidature ad elezioni politiche e amministrative, nonché coloro che ricoprono un ruolo direttivo di partito politico o movimento politico a livello nazionale o nell'ambito della Regione Umbria;
- k) coloro che sono cessati dalle cariche di cui alla lettera e) o dalla condizione di cui alle lettere g) e i) da meno di tre anni;

2. Le previsioni delle lettere b), g) ed h) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti l'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Direttore Generale. Ferma restando la previsione di cui all'art. 7, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione deve optare, entro trenta giorni, tra le due cariche incompatibili:

- non accettando la seconda carica;

-ovvero accettando la seconda carica e contestualmente dimettendosi dalla prima.

Delle proprie determinazioni deve dare immediata informazione all'organo di appartenenza. In caso di mancata comunicazione scatterà la decadenza automatica dalla seconda carica a favore delle continuazioni del secondo incarico.

4. Non possono ricoprire le cariche di cui al comma 1, coloro i quali abbiano fatto parte degli organi che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi della Fondazione, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione dalla carica negli organi predetti, nonché abbia ricoperto la carica di componente gli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione della carica

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

6. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi in organi di rappresentanza politica, inclusi gli enti locali.

## **ART. 30**

(conflitto di interessi)

1. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.
2. Con riguardo ai componenti gli organi della Fondazione che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi non temporanea, l'organo di appartenenza si pronuncia, a seconda della gravità del caso, applicando gli istituti della sospensione o della decadenza.
3. Qualora il conflitto di interessi sia temporaneo il componente deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto, anche nella fase della loro discussione."

# FONDAZIONE IRRE CANNARA

## Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

### Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 8, 9 e 11)\*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>   | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|--|--|
| 2 componenti  | Approvazione bilancio al 31.12.2023                                       | 4 esercizi<br>(fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio) | <b>29 febbraio 2024</b>                  |

### Requisiti specifici

I membri nominati dovranno essere scelti tra "laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa".

### Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

### Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

---

#### \* "Statuto

#### Art. 8 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Vice-Presidente
4. Il Revisore legale

#### Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. *Omissis* il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell'Amministrazione pubblica sulla Fondazione;

- due dalla Regione Umbria.

2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi.

5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

*Omissis*

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

#### Art. 11 - Poteri

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente, scelto fra i nominati dal Sindaco del Comune di Cannara, ed il Vice Presidente;

- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, le quali potranno avere esclusivamente funzioni di tipo istruttorio, preparatorio o consultivo;
  - c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
  - d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
  - e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
  - f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  - g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
  - h) di approvare eventuali regolamenti interni;
  - i) l'eventuale nomina del direttore della Fondazione e di stabilirne l'eventuale compenso;
  - j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
  - k) stabilire il compenso del Revisore legale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può indire delle Assemblee aperte alla popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la Fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte.”.

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 10, 13, 14 e 17) \*
- l.r. 11/1995

| Designazione    | Scadenza<br><small>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata)</small> | Durata incarico   | Termine presentazione candidatura |
|-----------------|---|---|-----------------------------------|
| 3 componenti ** | Approvazione bilancio al 31.12.2023   | 3 esercizi<br><small>(fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio in carica - rieleggibili una sola volta)</small> | <b>29 febbraio 2024</b>           |

\*\* di cui uno designato congiuntamente con ANCI Umbria

**Requisiti specifici**

Competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

**Incompatibilità specifiche**

Con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

**Compenso**

Le cariche degli Amministratori sono svolte gratuitamente.

**\* Statuto:****"Art. 10 (Organi)**

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

**Art.13 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni.

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

*Omissis.*

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite. Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

*Omissis.*

**Art. 14 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;

c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;

d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;

e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;

f) delibera in merito all'adesione dei Soci sostenitori;

g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori;

h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

i) provvede alla scelta dei consulenti esterni;

j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;

k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;

l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;

m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;

n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;

o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;

p) delibera le proposte di modifica del presente propone modifiche allo Statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

#### **Art. 17 (Incompatibilità)**

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.”.

# FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "VILLA FABRI"

## Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

### Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 11, 13) \*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>  | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|---|--|
| 2 componenti  | Approvazione bilancio al 31.12.2023                                       | 3 esercizi<br>(fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina – i componenti possono essere riconfermati) | <b>29 febbraio 2024</b>                  |

### Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito.

#### \* "Statuto

#### Art. 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Revisore unico dei Conti;

10.2 Tutte le cariche sono gratuite.

#### Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non minori di tre e non maggiori di cinque nominati dai fondatori Promotori.

11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno a maggioranza di nomina regionale.

11.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fatta dai Fondatori Promotori che procedono alla nomina del Presidente e del Revisore Unico dei conti.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di due scegliendoli tra i Partecipanti.

11.5 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono esse confermati.

#### Art. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo.

13.2 In particolare il Consiglio provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
  - approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
  - approvare eventuali regolamenti;
  - eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
  - nominare, ove opportuno, un Coordinatore della Fondazione, determinandone i compiti, natura e durata dell'incarico;
  - nominare il Revisore Unico dei conti;
  - delibera l'ammissione dei Partecipanti;
  - determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Partecipanti;
  - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
  - deliberare eventuali modifiche statutarie;
  - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
  - svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;
- 13.3 Il Consiglio può delegare singoli affari ad uno o più dei suoi membri."

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 8, 9, 10 e 11)\*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>                               | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|--|--|
| 2 componenti  | 4 giugno 2024   | 4 anni<br>(i componenti possono essere riconfermati) | <b>1 aprile 2024</b>                     |

**Requisiti specifici**

Residenza da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

**Cause ostative specifiche**

Limiti stabiliti dall'art. 11 dello Statuto.

**Compenso**

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso spese per lo svolgimento di incarichi speciali.

**Statuto**

\* **Art. 8 – Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, dei quali uno sarà il Sindaco di Orvieto o suo delegato, due saranno nominati dalla Regione Umbria e due dal Vescovo della Diocesi di Orvieto – Todi.

**Art. 9 – Durata delle cariche.**

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

**Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione si insedia, dietro convocazione del Presidente uscente, entro dieci giorni dal ricevimento delle nomine.

Il consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Nei casi di dimissioni e/o decadenza i Consiglieri sono sostituiti da altri nominati dai soggetti che avevano effettuato la precedente nomina.

Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il sostituito.

Il vice Presidente o, in sua assenza, il più anziano dei Consiglieri, e ad uguale anzianità il più vecchio, rappresenta il Presidente se questi sarà assente od impedito.

L'Ufficio dei componenti il Consiglio di amministrazione è gratuito salvo rimborso di spese per lo svolgimento d'incarichi speciali ricevuti.

**Art. 11 – Requisiti per la nomina di Consigliere di Amministrazione.**

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i cittadini italiani maggiorenni e residenti da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

Non possono essere nominati, e se già in carica vengono revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che si trovano, all'atto della nomina o in corso di mandato, nelle condizioni di esclusione espresse all'art. 60 e seguenti e art. 248 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1 degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012, e agli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013."

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 4, 5)\*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b> | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|------------------------|--|
| 3 componenti  | 19 giugno 2024  | 4 anni                 | 30 aprile 2024                           |

**Compenso**

È previsto il solo rimborso delle spese sostenute.

**\* Statuto****Art. 4 (Organi)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

2. Dalla nomina alle suddette cariche non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

3. Gli organi durano in carica per quattro anni.

**Art. 5 (Assemblea - Funzionamento - Compiti)**

1. L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

2. La rappresentanza dei soci fondatori è così ripartita:

- 4 membri in rappresentanza del Comune di Città di Castello;
- 3 membri in rappresentanza della Regione dell'Umbria;
- 2 membri in rappresentanza del Comune di Sansepolcro;
- 1 membro in rappresentanza della Provincia di Perugia;
- 1 membro in rappresentanza della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.

*Omissis*

8. Competono all'assemblea funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'associazione, e in particolare:

- l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, a maggioranza dei componenti;
- l'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione e la nomina del Collegio sindacale, a maggioranza dei componenti;
- l'approvazione dei programmi del Festival, adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- le deliberazioni in materia statutaria;
- la nomina dei liquidatori, nell'ipotesi di scioglimento;
- l'ammissione dei soci ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- le deliberazioni sull'entità delle quote sociali annue e le contribuzioni facenti carico ai soci fondatori ed ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- la ratifica della nomina del Direttore artistico e del Direttore generale;
- i regolamenti interni, su proposta del Consiglio;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

*Omissis."*

**ASSOCIAZIONE “SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E CENTRO STUDI  
PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI  
IN TERRITORI INSTABILI” - ALTA SCUOLA**

**Consiglio di Amministrazione**  
**(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)**

**Riferimenti normativi**

- Statuto (Artt. 6, 12, 13 e 14) \*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br><small>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata)</small> | <b>Durata incarico</b>                               | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|--|--|--|
| 2 componenti  | 16 giugno 2024   | 3 anni<br>(i componenti possono essere riconfermati) | <b>30 aprile 2024</b>                    |

**Compenso**

I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.

**\* Statuto:**

**Art. 6 - Organi dell'Alta Scuola**

1. Organi dell'Alta Scuola sono:
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Collegio Sindacale.

**Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a) due membri nominati dal Socio Fondatore Regione Umbria, uno dei quali assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - b) tre membri nominati rispettivamente dal Socio Fondatore Comune di Orvieto, dal Socio Fondatore Comune di Todi e dal Socio Comune di Spoleto;
- Omissis.*
4. I membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati più volte, anche non consecutive.

**Art. 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare su ogni argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari dell'Alta Scuola.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- a) predispose annualmente il bilancio preventivo, quello consuntivo, la relazione sulle attività svolte e quella sulle attività programmate;
  - b) predispose, con il supporto del Consiglio Scientifico, i programmi annuali e pluriennali dell'attività didattica, scientifica e di ricerca di cui al comma 4, lettere b e c dell'art. 1;
  - c) assume ogni decisione in merito alle prestazioni e ai servizi di cui al comma 4 dell'art. 1;
  - d) delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale dell'Alta Scuola;
  - e) approva gli eventuali Regolamenti interni concernenti l'organizzazione e la funzionalità degli Organi dell'Associazione;
  - f) nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.

**Art. 14 - Organizzazione interna del Consiglio di amministrazione**

- Omissis.*
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili più volte.
- Omissis.*
7. I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.”.

# FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

## Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

### Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 8, 10, 12 e 13)\*
- l.r. 11/1995

| Designazione | Scadenza<br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | Durata incarico                                      | Termine presentazione candidatura |
|--------------|--|--|-----------------------------------|
| 1 componente | 14 luglio 2024   | 3 anni<br>(i componenti possono essere riconfermati) | 31 maggio 2024                    |

### Requisiti specifici

Comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa.

### Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione.

#### \*Statuto

##### Art. 8 Organi

1. - Gli organi della Fondazione sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) Il Direttore;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

##### Art. 10 Assemblea – Compiti

1. - L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta:

*Omissis*

- g) determinare, salvo rinuncia espressa, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

##### Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità d'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120.
2. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli Enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.
3. - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere liberamente riconfermati, salvo i limiti espressamente disposti per Legge.  
*Omissis.*

##### Art. 13 - Consiglio di Amministrazione - Compiti

1. - Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'assemblea e dal presente Statuto.
2. - Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il budget previsionale ed il conto consuntivo.
3. - In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede:
  - a) a proporre all'Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuarne le delibere;
  - b) alla nomina del Direttore, in conformità con la legislazione vigente e le disposizioni dell'Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
  - c) alle assunzioni del personale ed al conferimento di incarichi professionali;
  - d) a predisporre la relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti aderenti alla Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1992;
  - e) ad autorizzare il rilascio di fidejussioni, al fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, l'anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore della Fondazione.”.

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 9, 10 e 12)\*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>                               | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|--|--|
| 1 componente  | 24 luglio 2024  | 5 anni<br>(i componenti possono essere riconfermati) | <b>31 maggio 2024</b>                    |

**Requisiti specifici**

Possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente.

**Compenso**

La carica di componente del Consiglio di amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente.

**Statuto****\*Art. 9 Organi**

Sono organi dell'Azienda: il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;  
*Omissis.*

**Art. 10 Il Consiglio di amministrazione: composizione, nomina, durata, decadenza e dimissioni**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati:

Uno dalla Regione dell'Umbria;  
Uno dalla Provincia di Terni;  
Uno dal Comune di Narni.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

L'atto di decadenza è adottato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Presidente per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione e la successiva trasmissione agli Enti competenti alla nomina.

**Art. 12 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

*Omissis*

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso spese di viaggio sulla base della normativa e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.”.

**Presidente****(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)****Riferimenti normativi**

- l.r. 1/2018 (artt. 17, 18) \*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>  | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|---|--|
| Presidente    | 24 ottobre 2024   | 3 anni<br>(comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta) | <b>30 settembre 2024</b>                 |

**Requisiti specifici**

Elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato.

**Compenso**

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

---

\* **l.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.*

**Art. 17**

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
- a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Collegio dei revisori.

**Art. 18**

(Presidente)

1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2."

**Riferimenti normativi**

- l.r. 1/2018\* (artt. 17, 18 bis)
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>  | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|---|--|
| 2 componenti  | 24 ottobre 2024   | 3 anni<br>(comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta) | <b>30 settembre 2024</b>                 |

**Requisiti specifici**

- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro.
- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nel campo della formazione professionale.

**Compenso**

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

---

\* **l.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*

**"Art. 17**

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Collegio dei revisori.

**Art. 18 bis**

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.
2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:
  - a) il regolamento di organizzazione;
  - b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
  - c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - d) l'articolazione organizzativa;
  - e) il regolamento di contabilità;
  - f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
  - g) il conto consuntivo;
  - h) la relazione annuale sulle attività svolte."

# AGENZIA FORESTALE REGIONALE

## Amministratore unico

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

### Riferimenti normativi

- l.r. 18/2011 (artt. 21, 22 e 23)\*
- l.r. 11/1995

| Nomina               | Scadenza<br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | Durata incarico   | Termine presentazione candidatura |
|----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Amministratore unico | Fine legislatura **  | 3 anni<br>(comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta) | <b>31 ottobre 2024</b>            |

### Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale.

### Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

### Compenso

Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

---

\* **l.r. 18/2011** - Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative

"**Art. 21** - *Organi dell'Agenzia.*

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) l'Amministratore unico;
  - b) il Collegio dei revisori legali.

**Art. 22** - *Amministratore unico.*

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.
4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

**Art. 23** - *Compiti dell'Amministratore unico.*

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:

- a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;
- b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;
- c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2;
- d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
- d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;
- e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
- f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicito dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
- h) cura le relazioni sindacali;
- i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);
- l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.”.

\*\* **Art. 15 c.1 l.r. 11/1995** - *Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis.”.*

**Direttore***(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)***Riferimenti normativi**

- l.r. 1/2018\* (artt. 17, 19)
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>   | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|--|--|
| Direttore     | Fine legislatura **   | 5 anni<br>(comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile) | <b>31 ottobre 2024</b>                   |

**Requisiti specifici**

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla l.r. 1/2018, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

**Compenso**

Determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali. L'incarico ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Con contratto di diritto privato sono disciplinati termini e condizioni del rapporto di lavoro.

---

\* **l.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*

**Art. 17**

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Collegio dei revisori.

**Art. 19**

(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
6. Il Direttore, inoltre:
  - a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
  - b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
  - c) cura le relazioni sindacali;
  - d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
  - e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18 bis, comma 3;
  - f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.

8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.”.

\*\* ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 1/2018, *“al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale”*

**Riferimenti normativi**

- l.r. 19/2010 (artt. 3, 4 e 5)\*
- l.r. 11/1995

| <b>Designazione</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>   | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------------|---|--|--|
| 2 componenti        | Fine legislatura **   | Legislatura regionale<br>(i componenti possono essere riconfermati una sola volta) | <b>31 ottobre 2024</b>                   |

**Requisiti specifici**

Possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

**Compenso**

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

**\* l.r. 19/2010****Art. 3 – Organi dell'ATER regionale**

- 1.** Sono organi dell'ATER regionale:
- a) il Consiglio di amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) il Collegio dei revisori dei conti.

**\*\*Art. 4 - Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta."

**Art. 5 – Compiti del Consiglio di Amministrazione**

- 1.** Il Consiglio di amministrazione:
- a) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
  - b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 15;
  - c) provvede alla nomina del Direttore generale dell'ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative;
  - d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);
  - e) adotta la dotazione organica dell'ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche;
  - f) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;
  - g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale;
  - h) definisce le competenze delle unità operative di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2.
- 2.** I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione."

**\*\* Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

**AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LA RICERCA SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE  
"AGENZIA UMBRIA RICERCHE"**

**Amministratore Unico**  
**(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)**

**Riferimenti normativi**

- l.r. n. 30/2000 (Artt. 6, 7, 13) \*
- l.r. n. 11/1995

| <b>Nomina</b>        | <b>Scadenza</b><br><small>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata)</small> | <b>Durata incarico</b>                                  | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|----------------------|--|---|--|
| Amministratore Unico | Fine legislatura **  | Legislatura regionale<br>(l'A.U. può essere confermato) | <b>31 ottobre 2024</b>                   |

**Requisiti specifici**

Elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale.

**Compenso**

Indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei Consiglieri regionali e rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

---

\* **l.r. 30/2000** - *Istituzione dell'Agazia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agazia Umbria Ricerche"*

**Art. 6**

(Organi)

1. Sono organi dell'Agazia:
  - a) l'Amministratore Unico;
  - b) il Comitato scientifico;
  - c) il Revisore dei conti.

**Art. 7**

(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agazia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agazia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:
  - a) sovrintende al buon andamento dell'Agazia;
  - b) convoca e presiede il Comitato scientifico;
  - c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agazia;
  - d) predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  - e) predispose il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;
  - f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;
  - g) approva i regolamenti dell'Agazia;
  - h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
  - i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

**Art. 13**

(Indennità)

1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.  
*Omissis.*

**\*\* Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis."*

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)**  
**SCUOLA INFANZIA SANTA CROCE – CASA DEI BAMBINI MARIA MONTESSORI**

**Consiglio di Amministrazione**

*(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)*

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 9, 10, 12, 14 e 17) \*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b> | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>   | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|---------------|---|--|--|
| 2 componenti  | Fine legislatura **   | Non superiore a 5 anni<br>(comunque non oltre la durata della legislatura regionale) | <b>31 ottobre 2024</b>                   |

**Requisiti specifici**

Possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa acquisita sia dagli studi compiuti che da esperienze professionali presso aziende pubbliche o private.

**Cause ostative**

Incompatibilità specifiche previste all'articolo 12 dello Statuto dell'A.S.P..

**Compenso**

Il Consiglio di amministrazione determina le indennità spettanti ai componenti il C.d.A..

**\* Statuto:**

**"Art. 9 - Organi di Governo**

1. Sono Organi di Amministrazione della Scuola:
    - a) il Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione
    - b) il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo e vigilanza
  2. E' Organo di Governo e di Gestione della Scuola: il Direttore
  3. E' Organo di Revisione Contabile: il Collegio dei Revisori dei Conti
- Omissis

**Art. 10 - Disposizioni generali relative agli Organi di Amministrazione**

1. I componenti degli Organi di Amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi. La durata di ciascuno mandato non può essere superiore a cinque anni.  
Il mandato non può essere in ogni caso superiore alla durata dell'Ente o del soggetto che ha provveduto alla nomina.  
Omissis.
5. Gli Organi uscenti restano in carica ad ogni effetto sino all'insediamento di quelli subentranti.

**Art. 12 - Incompatibilità**

1. La carica di amministratore e di Direttore della Scuola è incompatibile con la carica di:
  - a) amministratore di Comune, Comunità montana, Provincia o Regione;
  - b) Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario dell'azienda Sanitaria Locale ove insiste l'Azienda;
  - c) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune, Provincia o Regione.
2. Non può essere nominato amministratore della Scuola:
  - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa, che fornisca servizi alla Scuola;
  - b) il dipendente della Scuola, ovvero il prestatore d'opera nei confronti della Scuola stessa;
  - c) colui che abbia lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Scuola;
  - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Scuola, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
  - e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Scuola, è stato legalmente messo in mora;
  - f) colui che si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali) e s.m.i..

**Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso di specifica qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende Pubbliche o Private, e per funzioni ricoperte, sono nominati come segue:
  - a) in numero di due, dal Comune nel quale l'Azienda ha la propria sede legale;
  - b) in numero di due indicati dalla Regione dell'Umbria;
  - c) in numero di uno, dal sodalizio di San Martino, con sede in Perugia.

**Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo amministrativo dell'Ente definendone gli obiettivi e i programmi da attuare, indicandone le priorità ed emanando direttive di carattere generale dell'azione amministrativa per la gestione, individuando nella figura del Direttore il responsabile della gestione e dei risultati conseguiti.
2. Il Consiglio d' Amministrazione è organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
  - a) nomina il Direttore;
  - b) definisce gli indirizzi generali, gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  - c) individua e assegna al Direttore le risorse umane, nonché materiali e le attività economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
  - d) approva i bilanci (pluriennale di previsione, annuale d'esercizio, preventivo e consuntivo), nonché il documento di programmazione economica e l'eventuale piano di rientro in caso di esercizio chiuso in perdita;
  - e) verifica l'azione amministrativa e la gestione, nonché i relativi risultati, e adotta i provvedimenti conseguenziali;
  - f) delibera le modifiche statutarie e l'adozione dei regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - g) individua forme di collaborazione con altri enti, anche mediante la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;
5. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:
  - a) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
  - b) deliberare la dimissione e l'acquisto di beni immobili;
  - c) approvare la dotazione organica della Scuola, su proposta del Direttore;
  - d) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio nell'interesse della Scuola;
  - e) approvare le proposte di convenzioni, nonché di costituzione e di modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
  - f) designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti od Istituzioni;
  - g) revocare i componenti del Consiglio, nei casi previsti ovvero pronunciarne la decadenza.
6. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:
  - h) approva la trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
  - i) adotta il proprio regolamento Organizzativo e quello di Contabilità;
  - l) determina, nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 328/2001 e dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e i compensi dovuti all'Organo di revisione contabile;
  - m) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio;
  - n) approva la proposta di partecipazione a forme sperimentali di gestione dei servizi.
7. Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
  - a) approvazione delle rette o tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'Azienda;
  - b) autorizzazioni alla accettazione di lasciti e donazioni;
  - c) nomina del Tesoriere per il servizio di tesoreria dell'Ente;
  - d) autorizzazione alla contrattazione dei mutui;
  - e) autorizzazione alla stipulazione, nei casi e nelle misure ammesse, dei contratti decentrati aziendali;
  - f) nomina dei Revisori dei conti di propria competenza ai sensi del successivo art. 29;
  - g) costituzione di società e partecipazione ad enti, associazioni e consorzi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto.
8. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi, ovvero compiti concernenti particolari settori di attività dell'Ente, al Presidente, o ad uno o più dei suoi membri e può avvalersi di consulenze tecniche esterne.”.

**\*\* Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

  - b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis.”.*

**Riferimenti normativi**

- l.r. 9/1998 (artt. 6 e 7)\*
- l.r. 8/2007 (art. 4)\*\*
- l.r. 11/1995

| <b>Nomina</b>      | <b>Scadenza</b><br>(data entro la quale la nomina deve essere effettuata) | <b>Durata incarico</b>                 | <b>Termine presentazione candidatura</b> |
|--------------------|---|--|--|
| Direttore generale | 5 dicembre 2024   | 5 anni<br>(rinnovabile una sola volta) | <b>5 novembre 2024</b>                   |

**Requisiti specifici**

Elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento ed esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

**Compenso**

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, c. 2 l.r. 8/2007.

**Incompatibilità specifiche**

Quelle previste al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 1998.

---

\* **I.r. 9/1998** - Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)

**Art. 6** Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti
- b-bis) il Direttore Dipartimentale per ogni ambito territoriale.

**Art. 7** Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici elettivi a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della Giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di Presidente della Provincia, di membro del Consiglio Provinciale, di membro dell'Assemblea dei Sindaci, di Sindaco o di Assessore o Consigliere Comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti e che non siano condannati con sentenza passata in giudicato.

1-bis. Il Direttore generale deve essere in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e avere esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e si avvale di un Direttore Tecnico e di un Direttore Amministrativo da lui nominati.

3. Il Direttore generale provvede in particolare, sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali:

- a) alla predisposizione della proposta di documento di programmazione triennale, dei piani annuali di attività e della Carta dei servizi, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;
- a-bis) alla approvazione del piano annuale di attività contenente i piani operativi elaborati dai dipartimenti territoriali comprensivi dei correlati fabbisogni economici e patrimoniali;
- b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) alla predisposizione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;
- d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

- e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti territoriali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;
  - f) alla gestione del personale e del patrimonio;
  - g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale;
  - g-bis) all'approvazione del tariffario per le prestazioni rese ai soggetti privati e alla comunicazione alla Giunta regionale fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 132/2016;
  - g-ter) all'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.
4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno.”.

**\*\* I.r. 8/2007 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.**

**“Art. 4 Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali.**

1. Le indennità spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli enti, agenzie ed aziende di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, sono stabilite dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla dimensione, alla rilevanza strategica e all'ambito territoriale di intervento dell'ente, agenzia o azienda, entro il limite massimo del 50 per cento per il presidente e del 30 per cento per i componenti dei consigli di amministrazione e dell'80 per cento per l'amministratore unico, dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell'ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 ovvero di quello corrisposto ai direttori generali delle aziende sanitarie locali nel caso di enti, agenzie o aziende in cui è applicato il contratto collettivo di lavoro del